



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016, al di fuori del MePA, con l'OE Sina S.p.a. avente ad oggetto l'affitto della sala presso il Bernini Bristol Hotel e l'erogazione del servizio di Welcome Coffee in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Medicinali 2021 che si svolgerà il 23 luglio 2021 – CIG Z31328129F.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *"specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali"*;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Vista la determinazione del Direttore Generale dell'1 aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico, collocato nella fascia retributiva A, di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) che, a seguito degli interventi legislativi di cui alla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021, prevede, sino al 30.06.2023, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto per contratti di importo inferiore 139.000,00 euro oltre IVA precisando che *"In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*;

Visto in particolare che trattasi di "Servizi esclusi" di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii., in virtù del quale *"Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni"*;

Considerato in ogni caso che resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii., in virtù del quale *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico"*;

Visti i pareri del MIT n. 735 del 24/09/2020 e n. 893 del 30/03/2021 con i quali è stato chiarito che la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1 della l. n. 120/2020, tra le quali in particolare quella dell'affidamento diretto, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, sino alla data del 31/12/2021 da ultimo prorogata al 30/06/2023, a quella contenuta all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi *“di procedure di affidamento più snelle e semplificate, temporanee ma non facoltative, introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell'attuale fase emergenziale”*, precisando che, ove l'amministrazione aggiudicatrice ravvisi specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure maggiormente concorrenziali, potrà procedere anche evitando l'affidamento diretto, dando in tal caso *“conto di tale scelta nella motivazione”*;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito Information Communication Technology;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

Vista la delibera n. 41 dell'11 novembre 2020, concernente l'adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l'approvazione;

Considerato che il Rapporto Nazionale sull'Uso dei Medicinali rientra tra le periodiche pubblicazioni istituzionali dell'Agenzia ad alto contenuto scientifico e la cui divulgazione agli stakeholders risulta di importanza strategica;

Visto il modulo “A” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” dell'Ufficio Stampa & Comunicazione del 16/07/2021, prot. n. S&C-87987/P, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. CB-87991/A del 16/07/2021, con il quale si richiede l'affitto della sala presso il Bernini Bristol Hotel e l'erogazione del servizio di Welcome Coffee in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Medicinali 2021 che si svolgerà il 23 luglio 2021, per un importo massimo non garantito pari a euro 1.515,00 (millecinquecentocinquanta/00), oltre IVA;

Preso atto del visto della sezione “Programmazione e Controllo economico-gestionale” del 19/07/2017, n. 74/2021 attestante la copertura finanziaria;

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20/10/2020 n. 764 secondo il quale *“il d.l. semplificazioni ha previsto l'applicazione dell'affidamento diretto.*

L'affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una particolare motivazione né, tanto meno, l'esperimento di indagini di mercato. Non è neppure prescritto l'obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto";

Preso atto altresì di quanto dichiarato dal Dirigente dell'Ufficio richiedente nel predetto modulo e precisamente che, trattandosi di un evento che si svolgerà in parte in presenza e in parte in streaming, è stato necessario individuare uno spazio idoneo a garantire la realizzazione dell'evento nel pieno rispetto della normativa per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 attualmente in vigore;

Appurato che la sede AIFA non possiede spazi adeguati a garantire il rispetto delle misure da adottare obbligatoriamente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19;

Visto che l'Ufficio Stampa & Comunicazione ha provveduto ad individuare la sala del Bernini Bristol Hotel, quale spazio adeguato all'organizzazione dell'evento istituzionale dell'AIFA nel pieno rispetto di tutte le predette misure di contrasto alla diffusione del virus da Covid-19;

Vista l'offerta di Sina S.p.A., società che gestisce il Bernini Bristol Hotel, in virtù della quale è prevista una spesa così suddivisa:

- € 800,00 oltre IVA al 22%, quale corrispettivo per l'affitto della sala (allestimento sala con materiale dalle ore 17:00 del 22 luglio 2021 e affitto sala con allestimento a platea dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 23 luglio 2021);
- € 13,00 oltre IVA al 10% a persona quale corrispettivo per il Welcome coffe per un numero stimato di 55 partecipanti e pertanto per un totale massimo di € 715,00 oltre IVA;

Reputato congruo detto preventivo alla luce di precedenti analoghi acquisti dell'Agenzia, anche alla luce della ricerca di una sala disponibile per la data dell'evento, come rappresentato dall'Ufficio Stampa & Comunicazione con email del 19/07/2021;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";*

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Sine S.p.a. del dirigente dell'Ufficio Stampa & Comunicazione richiedente l'acquisto;

Viste la Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018, nonché al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 ed in particolare il paragrafo 3.6 in virtù del quale "Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'O.E. Sina S.p.A. (P.IVA 00381330489 risulta non essere stato fornitore di AIFA dopo il 2018, come accertato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio con e-mail del 19/07/2021;

Preso atto che la locazione di spazi non rientra tra i servizi presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto e che tale affidamento potrà avvenire al di fuori del MePa avuto riguardo all'importo inferiore a € 5.000,00 oltre IVA e considerato, altresì, rispettato il criterio della rotazione posto che l'OE in parola non è stato in precedenza fornitore di AIFA;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione all' affidamento)

1. È autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. al di fuori del MePA con l'operatore economico Sina S.p.A., P.IVA 00381330489, con sede in Firenze (FI), Via Il Prato 42 - 50123, per l'affitto della sala presso il Bernini Bristol Hotel e l'erogazione del servizio di Welcome Coffee in occasione della presentazione del Rapporto Nazionale sull'Uso dei Medicinali 2021 che si svolgerà il 23 luglio 2021– CIG Z31328129F, per le motivazioni indicate in premessa.

2. Si dà atto che l'efficacia del presente affidamento è comunque subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa per un importo complessivo massimo pari a € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00) oltre IVA, così suddivisa:
 - € 800,00 oltre IVA al 22%, quale corrispettivo per l'affitto della sala (allestimento sala con materiale dalle ore 17:00 del 22 luglio 2021 e affitto sala con allestimento a platea dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 23 luglio 2021);
 - € 13,00 oltre IVA al 10% a persona quale corrispettivo per il Welcom coffe per un numero stimato di 55 partecipanti e pertanto per un totale massimo di € 715,00 oltre IVA.Fermo un numero minimo di partecipanti garantito al fornitore pari a 40, si precisa che l'importo totale sarà calcolato sulla base del numero effettivo di partecipanti. Il numero dei partecipanti massimo è pari a 55.
2. La predetta spesa massima di € 1.515,00 (millecinquecentoquindici/00), oltre IVA graverà sul budget per l'anno 2021.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE Sina S.p.A.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 19/07/2021

Il Dirigente

Antonino Laganà

Allegato:

- 1) Modulo di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" e relativo modulo RA;
- 2) Offerta di Sine S.p.A.;
- 3) Autocertificazione di assenza di conflitti di interesse.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____/_____/2021